



COPIA

CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE

n° **19** del **05.02.2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL ENTI LOCALI 22.01.2004 PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI ZAPPONETA.

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 13,00 in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Giuliana Maria Galantino ed ha adottato la seguente deliberazione nella seduta n.6.

Risultano Presenti n. 2 e assenti 1:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI		
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA		
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO		

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);

Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica

Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Su relazione-proposta del Segretario Generale n.q. Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane:

<<PREMESSO:

- **Che** i Servizi demografici versano in una situazione di criticità, dovuta alla carenza di personale, come più volte formalmente segnalato dal Dirigente competente;
- **Che** tale situazione è grave ed insostenibile a causa della condizione drammatica che stanno vivendo gli operatori, sia rispetto al carico di lavoro, che alle tensioni continue con l'utenza che preme sugli uffici;
- **Che** la ridotta possibilità per l'Ente di procedere a nuove assunzioni, per aver aderito alla procedura del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ex art. 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000, determina l'impossibilità di sostituire i già previsti e prevedibili pensionamenti del Servizio, lasciando chi lavora in una grave condizione di pressione e di carichi sempre più pesanti;

VISTO l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, il quale prevede *che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;*

RILEVATO:

- Che, in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione; è esclusa, quindi, ogni possibilità di modifica anche e soprattutto sul punto dell'orario di lavoro;
- Che, sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo a tempo parziale del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- Che, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14;

VISTA la nota prot. n. 4939 del 04.02.2020, con cui la Commissione Straordinaria ha richiesto al Sindaco del Comune di Zapponeta la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per l'utilizzo congiunto presso il Comune di Manfredonia di n. 1 dipendente in servizio presso quel comune, per un massimo di 9 ore settimanali nella giornata di martedì (mattina e pomeriggio), per 12 mesi, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004;

VISTA la nota, pervenuta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 5059, con cui il Comune di Zapponeta ha manifestato la propria disponibilità all'utilizzo, ex art. 14 del C.C.N.L., della dipendente sig.ra De Martino Pasqua, iscritta al profilo professionale "Istruttore amministrativo-contabile" – categoria giuridica C, posizione economica C1, da parte del Comune di Manfredonia per n. 9 ore settimanali nella giornata di martedì (mattina e pomeriggio), per 12 mesi;

RITENUTO che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto è individuata nella convenzione prevista dalla normativa contrattuale appena richiamata;

EVIDENZIATO che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico;

PRECISATO che la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Zapponeta;

RAVVISATA la necessità di regolare con la predetta apposita convenzione i profili essenziali della utilizzazione congiunta del dipendente, ai sensi del richiamato art.14 CCNL del 22.01.2004, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

VISTO lo schema di convenzione ex art.14 del CCNL 22.01.2004 con il Comune di Zapponeta, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. "A");

Si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito.>>.

Il Segretario Generale
n.q. Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane
f.to avv. Giuliana Maria Galantino

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Fatta propria la relazione-proposta del Segretario Generale n.q. Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane;

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione ex art.14 del CCNL 22.01.2004 con il Comune di Zapponeta, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. "A");

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1. DI PROCEDERE, per le ragioni in narrativa, all'utilizzo parziale, ai sensi dell'art.1. 14 del CCNL Enti Locali del 22.01.2004, della sig.ra De Martino Pasqua, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Zapponeta, iscritta al profilo professionale "Istruttore amministrativo-contabile" – categoria giuridica C, posizione economica C1, per n. 9 ore settimanali nella giornata di martedì (mattina e pomeriggio) - da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore distribuite tra i due Enti, per 12 mesi;

- 2. DI INQUADRARE** la suddetta dipendente nel Settore Servizi demografici del Comune di Manfredonia;
- 3. DI APPROVARE** lo schema di convenzione, allegato (All. "A") alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale - da sottoscrivere da parte delle rispettive Amministrazioni, nonché, per accettazione, anche dalla dipendente interessata, riportante le condizioni e modalità di utilizzo parziale della dipendente De Martino Pasqua presso il Comune di Manfredonia;
- 4. DI DARE ATTO CHE** gli oneri rivenienti dall'utilizzo parziale della sig.ra De Martino Pasqua saranno a totale carico del comune di Manfredonia, il quale, a mente della convenzione sottoscritta, rimborserà mensilmente al comune di Zapponeta gli oneri stipendiali dovuti alla dipendente utilizzata, oltre gli oneri riflessi rivenienti dal pagamento del trattamento economico fondamentale ed accessorio;
- 5. DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti al presente atto, compresa la sottoscrizione della convenzione;
- 6. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Comune di Zapponeta;
- 7. DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i..

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MANFREDONIA E IL COMUNE DI ZAPPONETA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI ZAPPONETA EX ART. 14 C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 22.01.2004.

L'anno duemilaventi addì _____ del mese di _____,

TRA

1) Il Comune di Manfredonia (FG), con sede in Piazza del Popolo, n. ____ C.F. _____, rappresentato da _____, in qualità di Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, domiciliato per la sua carica presso la Sede;

E

2) Il Comune di Zapponeta (FG), con sede in _____ C.F. _____, rappresentato da _____, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, domiciliato per la sua carica presso la Sede;

Premesso che:

– con deliberazione della commissione Straordinaria, con i poteri di G.C., n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Manfredonia ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

– con deliberazione di G.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di Zapponeta ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

Visto che:

– l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004, prevede che *"al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.."*;

– ai sensi del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione;

- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato;

- risulta acquisito il consenso del dipendente interessato ex art. 14 del CCNL 22.01.2004;

Dato atto che la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti, quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo congiunto, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, della dipendente sig.ra _____, già in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Zapponeta, inquadrata nella Cat. giuridica C, posizione economica C1, Profilo di "Istruttore amministrativo-contabile", da parte del Comune di Manfredonia, per lo svolgimento di identiche funzioni, durante il normale orario di lavoro.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi relativi al Settore Servizi Demografici ed a sopperire alle necessità di personale del Comune di Manfredonia.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 CCNL 22.01.2004 e ss.mm.ii e nell'art. 17 del C.C.N.L. del 21/05/2018.

ART. 2 –Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata di dodici mesi, dal _____ e fino al _____. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Manfredonia, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Zapponeta, previa acquisizione dell'assenso da parte del dipendente.

ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative della dipendente sarà articolato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 12 ore settimanali, nel seguente modo:

- 12 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Manfredonia nella giornata di martedì – mattina e pomeriggio.
- 24 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Zapponeta.

ART. 4 – Gestione del personale utilizzato

1. Il Comune di Manfredonia ed il Comune di Zapponeta concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.
2. Il rapporto di lavoro del personale incaricato sarà gestito esclusivamente dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione.
3. La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata presso i due Comuni con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.
4. L'orario di lavoro straordinario svolto presso il Comune di Manfredonia dovrà comunque essere organizzato, in accordo con la dipendente interessata, in maniera da garantire il buon funzionamento dell'attività dell'Ente di appartenenza e senza arrecare allo stesso eventuali disagi.
5. Le ferie e gli altri congedi saranno concessi direttamente ed autonomamente dal Comune di Zapponeta, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione, con onere di comunicare gli stessi all'ufficio del personale del Comune di Manfredonia.

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

2. Il Comune di Zapponeta corrisponderà per intero alla dipendente interessata il trattamento economico fisso e continuativo spettante in conseguenza della posizione economica posseduta e di quant'altro in godimento e gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativamente al periodo di utilizzo da parte del Comune di Manfredonia.

3. Il Comune di Manfredonia provvederà a rimborsare al Comune di Zapponeta il trattamento economico fisso e continuativo ed eventuali altre indennità accessorie con i relativi oneri fiscali e previdenziali, in proporzione all'orario di lavoro svolto nell'amministrazione, entro il mese successivo al pagamento degli emolumenti da parte del Comune cedente.

ART. 6- Compensi accessori

1. Ciascuno degli Enti assume in via autonoma ed esclusiva l'onere del finanziamento di tutti i compensi che, per espressa previsione contrattuale, integrano forme di trattamento economico accessorio. A titolo esemplificativo, si citano: compensi per lavoro straordinario, produttività, ecc.

2. Ai suddetti compensi si applica l'art. 5, con la conseguenza che i compensi accessori saranno liquidati a cura del Comune di Zapponeta, previa specifica comunicazione mensile da parte del Comune di Manfredonia e successivamente rimborsati integralmente dal medesimo Comune di Manfredonia al Comune di Zapponeta entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Zapponeta, pena la risoluzione della presente Convenzione.

3. La quota annuale di produttività sarà determinata dai rispettivi enti in applicazione del sistema di valutazione in uso presso gli stessi.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza naturale della presente convenzione, salvo proroga di cui all'art. 2;
3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
4. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 15 giorni da parte dell'ente recedente.

ART. 9 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Lì, _____

Per il Comune di Manfredonia _____

Per il Comune di Zapponeta _____

Per accettazione: La Dipendente del Comune di Zapponeta _____



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 32**

Ufficio Proponente: **1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

Oggetto: **APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL ENTI LOCALI 22.01.2004 PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI ZAPPONETA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/02/2020

Il Responsabile di Settore
f.to avv. Giuliana Maria Galantino

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/02/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Maricarmen Distante

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa GALANTINO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. PISCITELLI

f.to Dott. ssa CREA

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data **05/02/2020** e dato avviso il **05/02/2020** ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane - dott.ssa Giuliana Maria Galantino

2. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, **05/02/2020**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa GALANTINO